



COMUNE DI COLLEDARA

(Provincia di Teramo)

Via San Paolo, CAP 64042 tel. 0861.698877 c.f. 80004630671

***COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 27 Data 22-12-23

Oggetto: **DELIBERA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO DELLA CORTE DEI CONTI N. 203/2023/PRSE DEL 02/08/2023. REFERTO SULLA VERIFICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA - RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021. DISPOSIZIONI**

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Straord. urgenza, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

Tiberii Manuele	P	DE DOMINICIS CRISTIAN JONNY	P
TULLII SIMONE	P	DI BARTOLOMEO MIRKO	A
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P
D'ARCHIVIO GABRIELE	P	DI FELICIAntonio STEFANO	P
TIBERII CHIARA	A	DE SANCTIS ANGELA	P
BARNABEI SIMONE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.
Assume la presidenza il Signor Tiberii Manuele in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale *DOTT.SSA SERENA TAGLIERI*
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to Di Giacinto Romina

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to Di Giacinto Romina



IL SINDACO

Informa il Consiglio Comunale che la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo, con mail del 04/08/2023, acclarata al protocollo comunale n. 5841 del 4 agosto 2023, ha trasmesso la deliberazione n. 203/2023/PRSE adottata dalla stessa Sezione Regionale di Controllo in data 2 agosto 2023, concernente l’esito dell’istruttoria di controllo ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge 266/2005, sulla relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria in ordine ai Rendiconti di Gestione anno 2021 di questo Comune;

Della suddetta deliberazione, la Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti ha disposto la comunicazione al Consiglio Comunale di Colledara, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la deliberazione n. 203/2023/PRSE adottata dalla stessa Sezione Regionale di Controllo in data 2 agosto 2023, concernente l’esito dell’istruttoria di controllo ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge 266/2005, sulla relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria in ordine al Rendiconto di Gestione dell’anno 2021 nella quale il Revisore dei Conti ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare;

Considerato che il Magistrato Istruttore ha, comunque ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all’andamento dei residui e dell’esposizione, debitoria, alla gestione della liquidità e al risultato di amministrazione;

Preso atto delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti nella suddetta deliberazione di seguito elencate, sulle quali la gestione amministrativa comunale dovrà incentrare la propria attività:

- al monitoraggio delle fasi di riscossioni, in particolare di quella coattiva, verificando l’esigibilità crediti pregressi nonché a valutare la congruità dell’FCDE;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa

Riscontrato che l’azione amministrativa di questo Ente è volta quotidianamente a

1) porre in essere tutte le attività necessarie per poter garantire una sana gestione finanziaria e contabile che salvaguardi gli equilibri di bilancio negli anni futuri dando nel contempo la corretta

attuazione al piano di rientro del disavanzo 2019, nonché vigilare sul rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;

2) Migliorare ed accelerare il recupero crediti, e in particolare dopo la fine delle sospensioni tributarie legate all'emergenza COVID-19 particolare attenzione è stata dedicata alla fase della riscossione coattiva attraverso una puntuale verifica sull'attività svolta da parte della società incarica SO.G.E.T. S.p.A., monitorando nel contempo i discarichi e il contenzioso ancora in essere;

3) Adottare nuove procedure informatiche al fine di bonificare i dati inseriti all'interno della banca dati tributaria comunale per permettere un riscontro puntuale sulle posizioni tributarie dei contribuenti.

Una trattazione particolare bisogna dedicarla sull'argomento partecipate.

In primo luogo si dà atto che in merito a quanto evidenziato sul questionario 2021 da parte del Revisore dei Conti Dott.ssa Mariateresa Di Rico riguardo alla mancata parificazione dei crediti/debiti con le società partecipate Ruzzo Reti S.p.A. e MO.TE. S.p.A. si comunica che la suddetta parificazione si è conclusa nel corso dell'anno 2023 con le seguenti deliberazioni:

Società Partecipata	Descrizione atto di riconciliazione partite debitorie e creditorie	Note
RUZZO RETI S.P.A.	Deliberazione di C.C. n. 22 del 30/11/2023	Fase Completata
MO.TE. S.P.A.	Deliberazione di C.C. n. _____ del 22/03/2023	Fase Completata per i contributi in conto esercizio/crediti usufrutto bene mobile. In fase di istruttoria l'ammissibilità del riconoscimento della spesa di n. 2 fatture legate all'emergenza neve 2017.

Mentre per quanto riguarda il seguente assunto sottolineato nella deliberazione N. 203/2023PRSE:

Accerta altresì

"la mancata trasmissione, ai sensi dell'artt. 5 del TUSP, degli atti inerenti la partecipazione ad ASMEL Consortile a.r.l., nonché le criticità indicate in parte motiva in ordine al mantenimento di tale partecipazione"

Si prende atto della mancata trasmissione ai sensi dell'art 5 del TUSP e si conferma che il breve lasso di tempo tra l'entrata in vigore della norma (27/08/2022) e l'adozione della deliberazione di consiglio comunale (08/09/2022) giustifica l'errore commesso da parte di questo Ente.

Per quanto attiene il merito sulla motivazione del mantenimento della partecipata: *Asmel Consortile a.r.l.* si dà atto che questo Ente intende mantenere tale partecipazione in virtù delle motivazioni di seguito esposte.

Preliminarmente è da ritenersi superato il riferimento alla deliberazione n. 570 depositata il 21 dicembre 2022 con la quale l'ANAC «ha ravvisato il difetto di qualificazione in capo ad ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. quale centrale di committenza e la mancata rispondenza della medesima ad alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l'aggiudicazione degli appalti, come peraltro indicati dall'art. 37, comma 4 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), a fronte della natura privatistica assunta dalla società medesima senza, peraltro, alcun limite territoriale definito e non ravvisandosi, altresì, i presupposti per la configurabilità dell' "in house providing", di cui all'art. 5 e 192 del citato codice e degli art. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, a fronte del diniego di iscrizione all'elenco In House formulato dall'Autorità».

Tale assunto, infatti, è erroneo sia per ragioni di diritto che di fatto.

Per quanto concerne il periodo di riferimento della precedente pronuncia si evidenzia che all'epoca la qualificazione era disciplinata dalle disposizioni transitorie del previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016) che all'art. 216, comma 10 disponeva: «Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Pertanto non era e non è prerogativa dell'Autorità introdurre nell'ordinamento ulteriori requisiti prima dell'entrata in vigore del richiamato sistema di qualificazione.

Quanto alla "mancata rispondenza della medesima ad alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l'aggiudicazione degli appalti" il modello societario è espressamente previsto dall'art.4, comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 (T.U. Società Pubbliche) laddove dispone «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...] e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Non si faceva inoltre alcun riferimento agli ulteriori requisiti postulati dall'Autorità: "a fronte della natura privatistica assunta dalla società medesima senza, peraltro, alcun limite territoriale definito e non ravvisandosi, altresì, i presupposti per la configurabilità dell' "in house providing". Sui limiti territoriali è sufficiente rappresentare che statutariamente essi corrispondono a quelli degli enti soci.

Sull' "in house providing" si è invece pronunciata la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - competente a norma del richiamato art. 5 del T.U. Società Pubbliche - che attraverso la nota n. S3180 del 3 febbraio 2023 «prende atto con favore del contenuto dei nuovi articoli 2, 13 e 14 dello Statuto di ASMEL [approvati dall'assemblea del 12 dicembre 2022] che, nel complesso, appaiono tali da far venire meno le preoccupazioni concorrenziali sopra ricordate».

In ogni caso, allo stato, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023) il regime di qualificazione è disciplinato dagli artt. 62 e 63.

ASMEL Consortile, sulla base della propria organizzazione interna, delle competenze e della professionalizzazione del personale nonché delle gare svolte (nel 2022 svolte 6.952 gare per 1,7

Miliardi di euro) è stata qualificata come centrale di committenza per le gare di lavori, servizi e forniture e in PPP, senza limiti di importo ed è regolarmente inserita nell'elenco ANAC come soggetto qualificato per i livelli L1 e SF 1 visionabile sul sito <https://qualificazione.sa.anticorruzione.it/qualificazione>. Pertanto, essa può svolgere senza vincoli ogni gara richiesta da Comuni ed Enti, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC secondo le modalità indicate all'arte 62 del D.lgs. n.36/2023.

Si rileva inoltre che ai fini della valutazione dell'efficienza ed economicità dell'adesione, se da un lato la stessa non comporta alcun obbligo di ricorso alla Centrale per i servizi di committenza, l'Ente può valutare di volta in volta la convenienza delle attività di committenza ausiliaria riservate ai soci secondo le modalità di cui all'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 mai messe in discussione né dal Giudice Amministrativo, né dall'ANAC, né dall'AGCM, né - di conseguenza - dalla stessa Corte dei Conti. Infatti, i costi dell'espletamento delle diverse attività sono compresi nei limiti massimi dell'1% del valore dell'opera, con un massimo di 39.900 euro, da imputarsi sulle economie disponibili derivanti dai ribassi o sui quadri economici dei finanziamenti, dunque ben al di sotto dei limiti fissati dall'articolo 24, commi 1 e 2 del decreto 13/2023 (non superiore al 3% del valore dell'opera).

Quanto infine all'onere economico di adesione per l'acquisizione delle quote da calcolarsi su base demografica, si evidenzia che a fronte del versamento una tantum di euro 0,15 ad abitante, all'Ente è riconosciuta la possibilità di attivare una serie di servizi gratuiti, in particolare nel campo della formazione continua specialistica, dell'informazione e della pareristica su norme, prassi e dottrina, dell'orientamento in ambito di investimenti e finanziamenti pubblici, della modellizzazione e diffusione di esperienze concrete realizzate dagli Enti Locali soci, il cui valore "di mercato" è ampiamente superiore alla quota versata, che ricordiamo per il comune di Colledara è stata commisurata a € 527,50.

Tutto ciò premesso e considerato al rispetto di quanto raccomandato dalla Corte dei Conti

Udita la relazione del Vicesindaco

Udito l'intervento del cons. Di Bartolomeo G. il quale ritiene di aprire una interlocutoria con la Corte dei Conti sulla modalità di calcolo del FCDE che a suo dire è stato calcolato in maniera scorretta, forse per celare un disavanzo. Chiederà di verificare la corrispondenza degli anni passati con la Corte dei Conti in merito e sui debiti fuori bilancio. Anticipa l'astensione al voto sul presupposto di non condivisione delle controdeduzioni.

Con voti. Favorevoli 6 - Astenuti 3 (DI Bartolomeo G- Di Feliciantonio – De Sanctis)

DELIBERA

Di prendere atto della suddetta delibera della Corte dei Conti;

Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo Servizio di Supporto Via Buccio di Ranallo n. 65 – 67100;

Di Trasmettere altresì il presente atto all'organo di Revisione Contabile dott.ssa Di Rico Mariateresa;

Di Pubblicare la presente Deliberazione sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente Sezione Controlli e rilievi sull'Amministrazione sezione Corte dei Conti;

Di deliberare l'immediata eseguibilità della presente con separata votazione dal seguente esito

Voti Favorevoli 6 - Astenuti 3 (DI Bartolomeo G- Di Felicianonio – De Sanctis)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIERI SERENA

IL PRESIDENTE
f.to Tiberii Manuele

=====
Colledara, li 24-01-24

Pubb. n.56.

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
f.to Polisini Franco

=====
La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n. __ fogli e n. __ fasciate e considerati parte integrante della medesima, é copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso amministrativo.

li,

29/01/24

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIERI SERENA

=====
**ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL
DEC. LGV. N. 267/2000;**
=====

ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
 ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIERI SERENA

22 DIC 2023